

CAPITOLO I

I moduli processuali tecnico-valutativi in tema di responsabilità medico-sanitaria

CARMELA PERAGO

SOMMARIO: 1. Moduli processuali e accertamento tecnico nel rischio clinico. Inquadramento della questione. – 2. L'accertamento tecnico preventivo in tema di diritto alla salute: l'apertura del modulo cautelare all'istruttoria anticipata in tema di risarcimento del danno da medical malpractice. Evoluzione giurisprudenziale. – 3. Dall'accertamento tecnico preventivo alla consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite: introduzione e *ratio* dell'art. 696 *bis* c.p.c. – 4. Analogie e differenze tra l'art. 696 c.p.c. e 696 *bis* c.p.c. – 5. Natura e finalità dell'art. 696 *bis* c.p.c. – 5.1. La disciplina processuale applicabile. – 5.2. Gli esiti dell'attività del consulente. – 6. La natura del provvedimento e la sua (contestata) irreclamabilità. – 7. I poteri d'indagine del c.t.u. – 8. L'accertamento tecnico-valutativo: da anticipazione della prova a condizione di procedibilità (art. 8 l. 24/17). Il modulo bifasico.

1. Moduli processuali e accertamento tecnico nel rischio clinico. Inquadramento della questione.

I molteplici aspetti del c.d. rischio clinico conseguente all'attività sanitaria costituiscono l'oggetto privilegiato di un intenso dibattito che, negli ultimi anni, è stato profondamente condizionato dall'assetto interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, tesa a garantire maggiore effettività alla tutela del paziente, e da plurimi interventi normativi. In particolare, la l. Balduzzi e la l. Gelli-Bianco si inseriscono in questo accidentato percorso tentando di razionalizzare il sistema di responsabilità civile per danno da medical malpractice, che è ora declinato, dal punto di vista sostanziale, sulla base del cd. doppio binario, stante il quale il danno subito dalla persona nell'ambito della struttura sanitaria può ricadere tanto sull'ente che abbia erogato la prestazione, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., quanto sul sanitario che di tale prestazione sia stato esecutore, ai sensi dell'art. 2043 c.c.⁽¹⁾ In capo al paziente – danneggiato scaturiscono, quindi, due distinti diritti in concorso fra loro, che potranno farsi valere con domande congiunte all'interno dello stesso processo, oppure disgiuntamente in processi diversi⁽²⁾.

(1) Per un'analisi dei profili processuali della l. 8 marzo 2017 n. 24, cfr., fin da ora, D. DALFINO, *Il processo civile per responsabilità medica: condizioni di procedibilità e riparto dell'onere della prova*, in www.questionegiustizia.it, 17 settembre 2018; D. LONGO, *La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi in materia di responsabilità medica e sanitaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1472; I. PAGNI, *La riforma della responsabilità medica. Profili processuali*, in www.questionegiustizia.it, 1/2018, 174; G. TRISORIO LIUZZI, *La riforma della responsabilità professionale sanitaria. I profili processuali*, in *Giusto processo civ.*, 2017, 638; M.A. ZUMPANO, *Profili processuali del disegno di legge sulla responsabilità professionale sanitaria*, in *Scritti offerti dagli allievi a Francesco Paolo Luiso per il suo settantesimo compleanno*, a cura di M. BOVE, Torino, 2017, 433.

(2) Sulla tenuta del sistema e soprattutto sulla sua giustificazione, nell'abbandono della teoria del contatto sociale, v. le riflessioni di G. AMMASSARI, *Introduzione. La responsabilità civile della struttura*

La disciplina dell'istituto risente innegabilmente dell'evoluzione subita dalla nozione di salute e dal relativo diritto costituzionalmente garantito che, a partire dagli ultimi venti anni del secolo scorso, si attesta nella sua duplice accezione di diritto di libertà e di diritto sociale, declinato in termini di sicurezza delle cure.

Meno evidente, ma non meno accidentato è stato il percorso del riadattamento dei moduli processuali, diversi dall'ordinario processo di cognizione, azionabili dal titolare del diritto leso; percorso che, seppur impervio, rivela un tratto comune nella tecnicità specifica alla base dell'accertamento del fatto che il giudice dovrà andare a compiere nell'inevitabile supporto del sapere specialistico del consulente.

Per effetto dell'impetuoso sviluppo scientifico e della conseguente dimensione tecnico-scientifica delle controversie, la funzione della consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile ha subito, in particolare nell'ambito sanitario, una significativa evoluzione, tanto rilevante da modificare, in alcuni casi, la stessa struttura del processo ordinario di cognizione. Alla tecnicità dell'oggetto segue la tecnicità delle soluzioni processuali⁽³⁾.

Il percorso di cui daremo conto pone in evidenza: 1) le potenzialità dell'istituto dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. nelle sue declinazioni soprattutto giurisprudenziali ai fini della tutela del diritto alla salute; 2) l'introduzione del modulo «ibrido» previsto dall'art. 696 *bis* c.p.c., che affianca alla funzione tradizionale di acquisizione preventiva della prova la peculiarità dell'esperimento del tentativo di conciliazione; 3) la ridefinizione della consulenza tecnica preventiva in termini di condizione di procedibilità, il cui espletamento obbligatorio è collegato non più al giudizio di merito nelle forme ordinarie ma in quelle del sommario previsto nell'art. 702 *bis* nella previsione dell'art. 8 l. 8 marzo 2017 n. 24 e in cui emergono le suggestioni – nella comune *ratio* deflativa – del modulo processuale di cui all'art. 445 *bis* c.p.c., che descrive una complessa disciplina volta, però, all'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per l'ottenimento di determinate prestazioni previdenziali e assistenziali.⁽⁴⁾

e dell'esercente la professione sanitaria, in I profili processuali della nuova disciplina sulla responsabilità sanitaria (l. 8 marzo 2017 n. 24, disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), a cura di A.D. DE SANTIS, Roma, 2017, 9.

(3) Questione che riguarda anche il settore della giurisdizione amministrativa, nel bilanciamento tra principio di precauzione e ruolo della pubblica amministrazione nella gestione dell'insorgenza di potenziali rischi per la salute e l'ambiente. Fondamentale il ruolo del Tar qualora sorgano dubbi sulla liceità e legittimità delle misure amministrative adottate in caso di violazione dei diritti fondamentali e, di conseguenza, necessario il ruolo del c.t.u. nell'attività istruttoria svolta in tale sede.

(4) Comma aggiunto dal n. 1 della lett. b) del 1° comma dell'art. 38 d.l. n. 98 del 2011, come modificato dalla legge di conversione,

2. L'accertamento tecnico preventivo in tema di diritto alla salute: l'apertura del modulo cautelare all'istruttoria anticipata in tema di risarcimento del danno da medical malpractice. Evoluzione giurisprudenziale.

Nella originaria impostazione del codice di rito, l'accertamento tecnico preventivo è posto tra gli strumenti predisposti dal legislatore per ovviare ai lunghi tempi del processo ordinario, quale procedimento di natura giurisdizionale inizialmente vincolato a rendere un'istruttoria anticipata destinata al seguente (eventuale) giudizio di merito. Tale modulo processuale offre la possibilità di accertare con anticipo le cause dell'evento dannoso, con il conseguente beneficio di circoscrivere l'oggetto della controversia e di individuare l'eventuale responsabile fin dalla fase preventiva.

Le parti in causa ottengono in tal modo il vantaggio di poter assumere una posizione corretta sulla *quaestio facti* e di valutare le *chances* eventuali di successo: un eventuale accordo per una definizione bonaria della controversia non emerge come caratteristica di tale strumento, la cui affermata natura cautelare è preordinata alla assunzione anticipata di una prova rispetto al giudizio di merito e, quindi, alla anticipazione di un provvedimento istruttorio o di una fase dell'istruzione probatoria, al di fuori della sede tipica di svolgimento che è il processo di cognizione, ma in funzione di esso.

La conoscenza anticipata e acclarata degli elementi tecnici, infatti, contribuendo alla semplificazione dell'istruttoria, riduce la funzione di accertamento propria dell'organo giudicante all'analisi della *quaestio iuris* e consente al processo di giungere con celerità alla conclusione, fatta salva l'ipotesi in cui il giudice ritenga necessario predisporre nuove indagini. La possibilità di pre-costituzione della consulenza tecnica d'ufficio – tradizionalmente possibile solo all'interno del giudizio di merito nella cognizione piena ed esauriente – realizza, attraverso l'anticipazione dell'acquisizione della prova e la conservazione delle risultanze probatorie la piena funzionalità del sistema cautelare⁽⁵⁾, nel cui ambito è collocata la categoria dei procedimenti di istruzione preventiva⁽⁶⁾, caratterizzati dal fatto che avviano

applicabile dal 1° gennaio 2012, successivamente modificato dalla lett. f) del 1° comma dell'art. 27 l. 12 novembre 2011 n. 183 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012). Per l'analisi approfondita dell'art. 445 bis c.p.c. si rinvia a D. DALFINO, *L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.: struttura e questioni*, in questo quaderno speciale; F. COSSIGNANI, *L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 631; G. MONTELEONE, *Il nuovo processo previdenziale alla luce dell'art. 445 bis c.p.c.*, in www.judicium.it.

(5) Sulla funzione dell'istruzione preventiva di assicurazione del processo di accertamento attraverso la conservazione cautelare della prova, v., ampiamente A.A. ROMANO, *La tutela cautelare della prova nel processo civile*, Napoli, 2004, 3 ss.

(6) Ampio è in dottrina il consenso sulla natura cautelare dell'istruzione preventiva: cfr. V. ANDRIOLI, *Commentario al codice di procedura civile*, Napoli, 1964, IV, 235; G. BALENA, *Procedimento di istruzione preventiva*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1990, XVIII, 5; C. BESSO, *La prova prima del processo*, Torino, 2004, 211, 224; P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, (1936), in *Opere giuridiche*, a cura di M. CAPPELLETTI, Napoli, 1983, 181; C. CALVOSA, *Istruzione preventiva*, voce del *Novissimo digesto*, Torino, 1963, IX, 309; Id., *La tutela cautelare*, Torino, 1963, 35 nota 44 bis, 156, 235-237, più dubitativo quando afferma di considerare l'istruzione preventiva un momento della fase istruttoria del procedimento di cognizione; C. CONSOLO, *Periculum in mora ed inammissibilità della domanda principale nella istruzione preventiva*, in *Giur. it.*, 1979, I, 2, 535-537; G.A. MICHELI, *La prova a futura memoria* (1937), ora in *Opere minori di diritto processuale civile*, Milano, 1982, I, 473, che distingue i processi cautelari dall'assicurazione alla prova, finalizzati i primi ad una provvisoria composizione della lite, diversamente dalla seconda che assolverebbe la funzione di assicurare la provvisoria regolamentazione del processo, mediante l'anticipazione della

al pericolo di danno giuridico che potrebbe derivare dal ritardo del provvedimento definitivo del quale essi assicurano l'utilità pratica, cioè l'ordinanza con la quale, nel giudizio di merito, dovrebbe disporsi l'ammissione della prova assunta in via preventiva⁽⁷⁾.

Storicamente, nell'accertamento tecnico preventivo, il presupposto del *periculum in mora* si risolve nell'urgenza di far verificare lo stato di luoghi o cose e ricorre ogniqualvolta l'attesa della fase processuale deputata all'istruttoria impedirebbe o renderebbe più difficile la fruttuosa assunzione della prova o perché lo stato dei luoghi e le condizioni delle cose sono destinate a mutare per il trascorrere del tempo, con il rischio di alterazioni o dispersioni, o perché la conservazione di tali situazioni comporterebbe oneri economici e sacrifici sproporzionati⁽⁸⁾.

Tale assetto viene modificato – ancor prima della novella, introdotta con la l. n. 80 del 2005 – da una ridefinizione dell'istituto ad opera della giurisprudenza delle corti superiori che, di fatto, anticipa il ripensamento delle categorie tradizionali, sia con riferimento all'oggetto del provvedimento cautelare di acquisizione della prova, sia con riferimento all'ammissibilità dello stesso in ordine alla valutazione delle cause e alla determinazione dell'entità del danno. Infatti, dopo l'*incipit* negativo⁽⁹⁾ di Corte cost.

fase istruttoria; G. NICOTINA, *L'istruzione preventiva nel codice di procedura civile*, Milano, 1979, 193; A.A. ROMANO, *La tutela cautelare della prova*, cit., 8; L. SALVANESCHI, *I provvedimenti di istruzione preventiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 800; G. TRISORIO LIUZZI, *Istruzione preventiva*, voce del *Digesto disc. priv. (sez. civ.)*, Torino, 1993, X, 242, spec. 244; S. SATTA-C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1984, 824 ss. Per G.N. NARDO, *Contributo allo studio dell'istruzione preventiva*, Napoli, 2005, 13 ss., la natura dell'istruzione preventiva è mista ed eclettica: da un lato, quale procedimento istruttorio anticipato, consente l'anticipazione della formazione della prova, dall'altro, è finalizzata alla conservazione della prova medesima in vista del giudizio di merito.

(7) V., in tal senso, F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2019, IV, 269 ss.

(8) Cass. 6 febbraio 2008, n. 2800, *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Contratto in genere*, n. 469: «[...] se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a "far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose", che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle condizioni ed a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto».

(9) Corte cost. 30 gennaio 1986, n. 18 (*Foro it.*, 1986, I, 1783, con osservazioni di R. ROMBOLI; *Giur. cost.*, 1986, I, 1118 con nota di A. PACE, *Davvero inammissibili le ispezioni giudiziali preventive sulla persona dei lavoratori dipendenti?*), che dichiarò inammissibile la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 696, 1° comma, c.p.c., in riferimento agli art. 3 e 24, 1° e 2° comma, Cost., nella parte in cui, limitando l'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di cose, escludeva l'ammissibilità del mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona umana – originata da una richiesta di a.t.p. nei confronti di un dipendente – sottolineando che «porre invero la persona umana sullo stesso piano dei luoghi e delle cose, che l'art. 696, 1° comma, c.p.c. identifica quali oggetti di accertamento tecnico preventivo, è lecito sol a chi ometta di considerare che la persona umana, cui ci si riferisce nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, non può formare oggetto di procedimenti cautelari, né il corpo umano, cui ci si riferisce nella motivazione delle stesse, può essere considerato avulso dalla persona laddove tale inseparabilità non sussiste per i beni economici: diversità che emerge anche dagli art. 2 e 42 della Carta costituzionale, il primo dei quali considera la personalità dell'uomo e il secondo la proprietà pubblica e privata...In secondo luogo – e data per concessa la equiparabilità tra corpo umano, preso nel suo complesso, e beni economici e ipotizzata

30 gennaio 1986, n. 18, la successiva Corte cost. 22 ottobre 1990, n. 471⁽¹⁰⁾, ribaltò tale precedente e dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, 1° comma, c.p.c., nella parte in cui non consentiva di disporre l'accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante: la questione di legittimità costituzionale era sorta nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto una richiesta risarcitoria per il danno fisico subito a seguito di un presunto errore medico.

Tale sentenza autorizza definitivamente l'esercizio di un potere del giudice cautelare che risulta intrinsecamente già assorbito dall'art. 696 c.p.c.⁽¹¹⁾ nel sottolineare come l'inammissibilità del ricorso all'accertamento tecnico preventivo comporti una lesione del diritto d'azione di cui al 1° comma dell'art. 24 Cost., per la limitazione dell'*onus probandi*, in relazione al 1° e 2° comma dell'art. 24 Cost.; esercizio ulteriormente ampliato da Corte cost. 19 luglio 1996, n. 257⁽¹²⁾, che ne estese la portata anche alla persona della controparte, purché consenziente⁽¹³⁾, per il caso in cui l'accertamento probatorio in un momento successivo, non sarebbe risultato più utile o possibile.

Successive pronunce⁽¹⁴⁾ elaborano una costruzione giuridica incentrata sull'ammissibilità dell'accertamento in merito alla valutazione delle cause ed alla determinazione dell'entità del danno⁽¹⁵⁾, tanto nel caso in cui il giudice abbia disposto indebitamente l'esame di tali elementi, quanto nel caso in cui sia il consulente ad oltrepassare i limiti del proprio incarico, nella misura in cui l'esito dell'accertamento sia stato acquisito al giudizio di merito senza opposizione delle parti, permettendo l'utilizzabilità nel giudizio principale dei risultati peritali che il consulente ha perseguito nell'ambito dell'a.t.p. sconfinando dai compiti meramente

la idoneità del corpo umano a formare oggetto di accertamenti tecnici preventivi - le ordinanze di rimessione non sono riuscite ad identificare il 'bene della vita' che l'accertamento preventivo mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo».

(10) *Foro it.*, 1991, I, 14.

(11) Cfr. G. BASILICO, *Accertamenti tecnici e ispezione giudiziale sulla persona*, nota a Corte cost. 22 ottobre 1990, n. 471, cit., in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 922. La sentenza è fondamentale perché, nel definire il ruolo dell'articolo 13 Cost. in relazione ad atti di disposizione del corpo umano, ribadisce il valore costituzionale della inviolabilità della persona come «libertà», nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo, preparando in tal modo l'indispensabile terreno interpretativo e culturale per il successivo aggancio del consenso informato all'area dei diritti di rilievo costituzionale.

(12) *Foro it.*, 1997, I, 1716.

(13) *Corriere giur.*, 1997, 410, con nota di M.P. FUIANO, *Ispezione corporale e diritti della persona*; la Consulta precisò come tale consenso non potesse essere dedotto dalla presentazione dell'istanza, formulata da una persona diversa rispetto a quella da sottoporre all'accertamento, ma dovesse essere acquisito dal giudice prima dell'emissione del provvedimento sicché dall'eventuale diniego, manifestato in questa fase cautelare ed anticipata rispetto all'eventuale giudizio, non potesse essere tratto alcun elemento di valutazione probatoria.

(14) Cass. 8 agosto 2002, n. 12007, *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Istruzione preventiva*, n. 2, può essere considerata il punto di arrivo di questo lungo percorso interpretativo compiuto con riguardo alla corretta individuazione dell'ambito di indagine da riconoscersi all' a.t.p.. In tale contesto, la Cassazione non si limita a ribadire l'orientamento dominante circa l'utilizzabilità in sede di merito delle risultanze acquisite nella consulenza preventiva, ma compie un passo ulteriore perché consente al giudice di demandare al consulente, nominato in sede di a.t.p., indagini concernenti anche cause ed entità dei danni, considerando ciò compatibile con le finalità cautelari del provvedimento; v., inoltre, Cass. 22 giugno 2005, n. 13401, *id.*, Rep. 2005, voce *Consulente tecnico*, n. 6.

(15) La dottrina dominante, più restrittiva, limitava l'attività del perito ad una mera riproduzione dello stato di fatto, delle condizioni e delle qualità di un luogo o di un bene, escludendo che l'accertamento tecnico potesse estendersi alla identificazione delle cause dei fatti descritti ed alla valutazione dei danni eventualmente riscontrati.

descrittivi che la legge gli affida, ciò che condurrà all'aggiunta del 3° comma dell'art. 696.

In particolare, Corte cost. 20 febbraio 1997, n. 46,⁽¹⁶⁾ e 22 ottobre 1999, n. 388,⁽¹⁷⁾ con due pronunce (interpretative) di rigetto, ribadiscono l'opportunità di estendere l'a.t.p. ad ogni elemento conoscitivo ritenuto necessario per effettuare successive valutazioni nel corso della causa di merito, inclusi quelli strumentali alla ricostruzione della causa e dell'entità del danno, riportando tale interpretazione nei canoni costituzionali del giusto processo.

Di lì a poco verrà novellato l'art. 696 e lo strumento di accertamento tecnico da mera fotografia dello stato dei luoghi o di cose, prima del processo (con il conseguente divieto d'indagine completa) inizia a trasformarsi in strumento valutativo e non più solo ricognitivo. E sebbene l'a.t.p. disciplinato dall'art. 696 c.p.c. continui a gravitare nell'orbita dei procedimenti d'istruzione preventiva e a dividerne la finalità di pre-costituzione di una prova a sostegno dei fatti asseriti nella domanda, nell'ipotesi di *periculum* di dispersione del mezzo istruttorio, l'oggetto viene esteso, oltre alla verifica dello stato dei luoghi o della qualità e le condizioni di cose e persone, anche alla "valutazione in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica", adombrando, in ciò, la nota distinzione tra consulenza deducente e percipiente⁽¹⁸⁾.

(16) *Foro it.*, Rep. 1997, voce *Istruzione preventiva*, n. 5, e *Nuovo dir.*, 1997, 525, con nota di F. SFORZA, *La Corte costituzionale dichiara ammissibile l'accertamento tecnico preventivo su tutti gli elementi di fatto, anche connotativi della causa e dell'entità del danno: una actio finium regundorum tra accertamento tecnico e consulenza tecnica d'ufficio*; la corte precisa che «il termine «verifica» comprende difatti, nel suo significato letterale, l'esame, la constatazione, il controllo, la prova di quanto viene sottoposto all'attività di accertamento in sede di istruzione preventiva, come tale preordinata al futuro giudizio. «La stessa disposizione denunciata può, dunque, essere interpretata nel senso che il previsto accertamento tecnico comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l'entità di esso. In tal modo non si ha una impropria anticipazione del giudizio, ma non manca un'anticipata raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il giudizio».

(17) *Foro it.*, 2000, I, 1073, con nota di I. PAGNI, *I limiti dell'accertamento tecnico preventivo ancora al vaglio della Corte costituzionale*.

(18) C. BESSO, *La prova prima del processo*, Torino, 2004, sulla scia di E. BETTI, *Diritto processuale civile*, Roma, 1936, 398 ss.; M. BOVE, *Il sapere tecnico nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1431 ss. La distinzione tra consulente percipiente e consulente deducente - risalente a F. CARNELUTTI, *La prova civile*, Roma, 1925, 88 ss., è tralasciamente riportata nella dottrina e nella giurisprudenza: nel primo caso al tecnico è affidato il compito - da parte del giudice - di percepire il fatto con tecniche operative sconosciute all'uomo comune, mentre nel secondo caso, allo stesso è affidato il compito di ricavare dal materiale sottoposto o dallo stesso raccolto, delle conclusioni induttive ovvero di costituire un modello ipotetico, sottoponendo al giudice la massima d'esperienza. Con particolare riferimento alla consulenza medico-legale, quando al c.t.u. sia richiesto di accertare fatti non accertabili senza il possesso di speciali cognizioni tecniche (consulenza percipiente), il tecnico non potrebbe supplire ai deficit assertivi delle parti, tranne quando sia assolutamente impossibile per la parte interessata provare il fatto costitutivo della sua domanda o della sua eccezione, se non attraverso il ricorso a cognizioni scientifiche o quando le informazioni assunte riguardano "fatti accessori o secondari", di rilievo tecnico, il cui è accertamento è necessario per una esauriente risposta al quesito o per dare riscontro e verifica rispetto a quanto affermato dalle parti: così Cass. 6 dicembre 2019, n. 31886, *Foro it.*, 2020, I, 2099, con nota di A. ALFIERI, *Sui poteri istruttori del consulente tecnico d'ufficio*; circa l'ambito di applicabilità dell'art. 696 bis c.p.c., v. B. FICCARILLI, *Anticipazioni della prova e consulenze psicologiche ante causam*, in *Famiglia e dir.*, 2019, 435.